

6. LE QUESTIONI DI MERITO E IL PARASSITA NEL SINDACATO. Dopo aver affrontato nelle ultime due rubriche il tema dei limiti alla responsabilità sindacale e quello delle molteplici ragioni delle regole di democrazia e di rappresentanza, concludiamo l'intervento sviluppando i due ultimi punti del discorso. Le vicende sindacali intrecciate alla complessa situazione politica e sociale del paese, esaminate sotto vari aspetti, come abbiamo cercato di fare, portano univocamente a rilevare l'emergenza democratica e ad avanzare proposte ad hoc. Ma tutto ciò non ci impedisce di rilevare l'importanza dei temi di merito dell'azione sindacale prossima ventura e di evidenziarne qui alcuni sui quali riteniamo che l'approfondimento e il dibattito nella nostra rubrica dovrà proseguire o riprendere. Si tratta di diritti fondamentali che vanno salvaguardati o sviluppati in quanto la evoluzione della grave situazione in cui versa il paese potrebbe portare a una loro messa in discussione.

Sembra necessaria, infatti: a) una normativa di sostegno delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, specie ora che quest'ultima è esposta alla pretesa dell'emarginazione dalla contrattazione aziendale; b) una normativa a garanzia dell'occupazione con la revisione della legge 223 del 1991 anche per l'uso prevalentemente unilaterale e distorto che finora ne è stato fatto; c) una normativa a garanzia del valore reale del salario come la istituzione di un adeguamento straordinario annuale; d) una normativa sull'uguaglianza, all'interno dei luoghi di lavoro nei trattamenti e nelle prospettive professionali; e) una normativa che all'esterno dei luoghi di lavoro in senso stretto, garantisca parità di condizioni lavorative in aree geografiche diverse oppure in grandi e piccole imprese; si tratta di garantire nell'industria, nel commercio, nell'impresa diffusa, l'efficacia generale dei contratti e l'effettività dei diritti sindacali; f) una normativa sulla magistratura unica del lavoro per i dipendenti privati e pubblici, unificando anche per questa via il mondo del lavoro e invertendo il processo di affievolimento della effettività dei diritti.

Anche per quanto riguarda i temi di merito l'emergenza democratica nel sindacato influisce negativamente, in quanto l'assenza di regole certe e la presenza del giustopolitismo delle posizioni e di

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil
Piergianni Alleva, avvocato Cdl. di Bologna docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario
Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino, Myrante Moshi, avvocato Cdl. di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Questioni di merito e di metodo nel sindacato

GIOVANNI NACCARI*

strategie diverse e opposte, porta alla paralisi, alla elusione dei temi, alla mediazione. Quest'ultima, da una parte, per salvare l'unità, può portare a soluzioni inadeguate, e dall'altra, comporta delatanti sforzi e lungaggini da assorbire preziose energie ai dirigenti, che potrebbero essere più utilmente impiegate ai complessi problemi di merito che la realtà sociale e produttiva pone. Pertanto, mentre la certezza delle regole renderebbe il processo decisionale più fluido e democratico, la assenza delle stesse agisce come un parassita che contribuisce al deperimento del sindacato.

7. LE TRE PRIORITARIE QUESTIONI DI METODO.

Le ultime osservazioni riportano all'emergenza democratica. Tra sembrano essere le prioritarie questioni di metodo atte a superarla. A) In questo come in altri recenti periodi si ripropongono complessi problemi connessi alle ristrutturazioni che accompagnano le crisi settoriali o generali. In questa situazione il sindacato ha assunto spesso un ruolo che ha contribuito non poco a logorarne la funzione e l'immagine e a determinarne la crisi. Si tratta di riflettere sull'azione sindacale con particolare riferimento all'opposizione di limiti al suo potere dispositivo di diritti, interessi e posizioni individuali.

B) Si tratta inoltre di approfondire e definire chiaramente il rapporto tra legge e contratto e cioè la modulazione e flessibilizzazione delle tutele individuali e collettive. Da scelte diverse o meglio definite rispetto al passato, possono nascere soluzioni atte a valorizzare la

funzione del sindacato di democrazia della società civile.

C) La terza fondamentale e prioritaria questione di metodo è la individuazione di quelle regole di democrazia e di rappresentanza, di cui abbiamo rilevato in precedenti le molteplici ragioni, in modo da incidere positivamente sulla causa principale della crisi del sindacato. Certamente non si vogliono attenuare le varie circostanze obiettive che contribuiscono a determinare detta crisi, come l'aggravamento delle difficoltà economiche in campo interno e internazionale, l'aumento della complessità del mondo del lavoro e le complesse vicende della situazione sociale, e le conseguenti frammentazione della solidarietà generale. Ma il deficit di democrazia ha una sua autonomia valenza negativa. Le istanze dei rappresentati, sempre più vaste in relazione alla complessità della crisi e all'articolazione della società e dei bisogni, non trovano canali di comunicazione e partecipazione sufficienti e quindi, invece di una sintesi rivendicativa soddisfacente, si determinano divano sempre più accentratore tra attese dei rappresentati e decisioni dei rappresentanti e questo vuoto, invece, va colmato al più presto nei confronti sia degli iscritti, sia dell'insieme dei lavoratori affinché il sindacato riacquisti legittimazione, ruolo, autorevolezza e affinché i lavoratori, influenzando di più sulla formazione del mandato e sulla sua gestione, non conoscano i risultati dei negoziati confederali, nazionali, aziendali come riferibili alla loro volontà, in qualunque mo-

do si possa poi valutare il merito degli accordi.

Per quanto riguarda il rapporto con gli iscritti, occorre garantire il carattere democratico della attività di rappresentanza della organizzazione sindacale, attraverso l'arricchimento degli strumenti normativi, statutarie e regolamentari oltre che politici che attualmente sono insufficienti. A parte alcune affermazioni di principio di democrazia sindacale nello statuto sono incerti i poteri degli organi le competenze, il procedimento decisionale ed è sottaciuto il modo di composizione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Lo stesso istituto della consultazione dei lavoratori non è facilmente inquadrabile nel suo ruolo e nei suoi effetti. Si impone dunque un sistema di regole sostanziali e procedurali di rappresentanza all'interno delle organizzazioni. Rinviamo al prosieguo del dibattito le soluzioni articolate occorre qui sottolineare la necessità di una proceduralizzazione chiara, efficace e non burocratica della volontà negoziale, per pervenire ad un equilibrio tra le diverse istanze statutarie e le diverse forme di democrazia di organizzazione.

Per quanto riguarda il rapporto con i lavoratori il sindacato gestendo non solo gli interessi degli iscritti ma inevitabilmente quelli dei lavoratori deve porsi il problema di ampliare la investitura rappresentativa, derivandola da tutti i lavoratori interessati. Tralasciamo di ripetere cose scritte in precedenza sulla necessità di un intervento esterno e della legge occorre predisporre un concorso tra riforme legislative

e modifiche negoziati per giungere all'affermazione di regole di democrazia generale ed estrema all'azione sindacale. Rinviamo al prosieguo del dibattito l'indicazione analitica delle soluzioni. Basta qui sottolineare l'esigenza di dare concretezza alla costituzione di agenti negoziali a nuova struttura istituzionale. È cosa particolarmente urgente a livello di contrattazione aziendale - e alla previsione del controllo da parte dell'insieme degli interessati dei risultati dell'azione rivendicativa e negoziale. In questo quadro dovrà essere affrontato anche un tema di merito come i contenuti della contrattazione dove andranno individuati modi e forme di specializzazione della rappresentanza adeguati a questa nuova funzione sindacale.

8. IL PROSIEGUO DEI DIBATTITO.

In conclusione, pensiamo di aver delineato un quadro abbastanza vasto delle problematiche che connesse alla situazione sindacale. Abbiamo individuato ovviamente una linea soggettiva i fattori di crisi e di sofferenza e indicato alcune vie di uscita e alcune soluzioni. Altri che interverranno nel dibattito svilupperanno in maniera più dettagliata le proposte. Altri ancora diranno in vece cose diverse o anche opposte. Da un punto di vista ancora soggettivo e in coerenza con alcune riflessioni sostenute in precedenza sarei interessato a capire se ci sono nuovi elementi nella vita sindacale e nel mondo del lavoro anche in relazione al perdurare del difficile rapporto tra iscritti, lavoratori e sindacato o a sviluppi recenti come sono quelli sindacati o implicati nel movimento dei consigli di delegati. Ad esempio la parte di movimento sindacale che già in per sé condivide alcune delle analisi sopra esposte e che in particolare sembra poter essere aggregata dalla pratica dell'autonomia sia di partiti che dalle ideologie della scelta privilegiata del merito sindacale e dalla considerazione della necessità urgente di fissare nuove e idonee regole di democrazia di organizzazione e di rappresentanza degli iscritti e dei lavoratori. Una scelta di politica sindacale che punti alla soluzione prioritaria di questo ultimo aspetto? Qualcosa in più potremmo sapere anche dal prosieguo del nostro dibattito ma soprattutto da un importante appuntamento sindacale ormai prossimo. L'Assemblea dei quadri e dei delegati della Cgil (3-11m).

* Avvocato Ufficio giudice Cgil

Ha lavorato anche in Belgio, Francia e Svizzera

Mi rivolgo alla rubrica Previdenza per alcuni chiarimenti circa la situazione pensionistica di mio marito Francesco Molinari. Nato il 2/3/1929 egli ha lavorato come muratore in Belgio nel 1948 come muratore in Francia dal 1953 al 1960 e in Svizzera dal 1960 al 1961.

Dall'1/3/1989 usufruisce di pensione Inps per raggiunti i limiti di età e calcolata però solo sulla base dei 28 anni di attività lavorativa svolta in Italia (dal 1961 al 1989).

Ora desidero sapere quando e come potrà integrare l'attuale trattamento considerandolo anche i periodi lavorati all'estero. Inoltre se è vero che da qualche anno anche in Francia la pensione è stata portata dai 65 ai 60 anni. In tal caso può far domanda per ottenere gli arretrati che gli spetterebbero dal 1989? Oppure gli conviene attendere il raggiungimento dei 65 anni per godersi di un trattamento pensionistico o più favorevole?

Albina Aquilini
Romans di Varmo (Udine)

La pensione può essere integrata dai versamenti dovuti dai contributi in Belgio, Francia e Svizzera quanto suo marito compie l'età prevista nei singoli ordinamenti pensionistici.

In Belgio l'età per il trattamento di vecchiaia è di 65 anni. Per i muratori è ridotta a 60 anni (55 se possono far valere almeno 20 anni di attività di muratore). Poi che la pensione di vecchiaia non è stata ancora raggiunta, il trattamento di vecchiaia può essere richiesto in Italia. Ad esempio la parte di movimento sindacale che già in per sé condivide alcune delle analisi sopra esposte e che in particolare sembra poter essere aggregata dalla pratica dell'autonomia sia di partiti che dalle ideologie della scelta privilegiata del merito sindacale e dalla considerazione della necessità urgente di fissare nuove e idonee regole di democrazia di organizzazione e di rappresentanza degli iscritti e dei lavoratori.

In Svizzera è di 65 anni ma se la pensione al momento della liquidazione non raggiunge almeno il 15 per cento dell'importo mensile, sarà liquidata con una somma una tantum e non con rate mensili da aggiungere alla pensione italiana. Se l'importo è tra il 15 e il 20 per cento del suo importo, il lavoratore ha la facoltà di optare tra un vitalizio mensile o la liquidazione con una somma una tantum.

In Francia l'età per la pensione di vecchiaia è stata ridotta a 60 anni (dal 1981) ma se non si possono far valere almeno 37

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

anni e mezzo di contribuzione la pensione subisce un forte abbattimento se si chiede prima del 65° anno di età.

Data la complessità della documentazione e dello svolgimento delle pratiche suggeriamo di presentare domanda tramite l'Inca Cgil.

Un «giusto» che produce danni e iniquità

Il mio nucleo familiare è composto da me e da mia moglie, casalinga, nullatenente. Per l'anno 1991 il nostro reddito è costituito dalla mia pensione di L. 22.163.000 e da lire 363.000 relativo alla casa di abitazione per un totale annuo di L. 22.526.000.

Con la rata del mese di marzo 1991 mi sono state corrisposte lire 754.000 quale arretrato anno precedente.

La Direzione provinciale del Tesoro di Perugia, che eroga la mia pensione dal 1° luglio 1992 mi ha ridotto l'assegno per il nucleo familiare da L. 50.000 a L. 20.000 mensili.

Per tale motivo ho chiesto chiarimenti alla prefata Direzione, la quale con nota del 4 agosto mi ha riferito che il mio reddito complessivo per l'anno 1991 era così costituito: lire 22.526.000 (pensione più casa), lire 754.000 per arretrato anno precedente per un totale di L. 23.280.000 e quindi il livello di reddito che va da lire 22.747.000 a L. 26.536.000 prevede l'erogazione dell'assegno familiare di L. 20.000 mensili.

I livelli di reddito per il nucleo familiare relativi al periodo luglio 1992-giugno 1993, sono stati da voi pubblicati in data 29 giugno.

L'art. 4 comma 14 del decreto legge 338/89 convertito con modificazioni, in legge 389/89 stabilisce che «Le somme composte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito al fine dell'assegno per il nucleo familiare».

Vi chiedo opera nel giusto la Direzione provinciale del Tesoro di Perugia nei miei confronti o sono io a non capire lo spirito della legge? Ho diritto o meno all'assegno familiare nella misura di L. 50.000 mensili?

Francesco Milani
Città della Pieve (Perugia)

Come abbiamo riportato nella rubrica del 29 giugno 1992 la normativa esclude dal reddito di riferimento soltanto il trattamento di fine rapporto e le somme corrisposte a titolo di arretrati ma solo se riferiti a prestazioni di integrazione salariale.

Tutti gli istituti previdenziali nel definire i livelli di reddito ai quali sono subordinate determinate prestazioni computano tutte le altre somme percepite anche se riferite ad anni precedenti. Non condividiamo tale comportamento e abbiamo sempre suggerito di sviluppare il contenzioso legale per annullare le negativi conseguenze che derivano da tale interpretazione (vedi l'ultima risposta alla signora Luisa Perrella - Se gli arretrati fanno superare i limiti posti dalla legge nella rubrica di lunedì 10 agosto 1992).

Dobbiamo però richiamare l'attenzione sul diverso parere espresso dalla Corte costituzionale anche recentemente. Infatti con la sentenza n. 258 del 1° giugno 1992, ha ribadito la legittimità delle norme che non escludono gli arretrati relativi ad anni precedenti nella determinazione di livelli di reddito ai quali sono subordinate determinate prestazioni.

Ciò in quanto la Corte ritiene irrilevante il fatto che una somma percepita nell'anno considerato si riferisca ad anni precedenti ai fini di determinare la condizione reddituale per stabilire il diritto o meno alla prevista integrazione salariale. In sostanza la Corte ritiene che la soglia di reddito va considerata nella sua effettività concreta e attuale indipendentemente dall'anno di competenza delle somme percepite nell'anno considerato.

Da quando presero, possiamo affermare che la Direzione provinciale del Tesoro di Perugia opera nel giusto ma poiché tale «giusto» produce danni e iniquità ti consigliamo di valutare con

la consulenza legale dell'Inca Cgil l'opportunità di proseguire il contenzioso legale per ottenere una diversa e più giusta applicazione della normativa.

Verificare le cause della ritardata riliquidazione

Agli inizi dell'81 mi è stata liquidata la pensione a seguito di un discutibile ricalcolo dei contributi. Non avendo però ricevuto alcuna somma e come interessi maturati molto apposta, istanza entro i 120 giorni previsti.

La sede Inps di Avellino ha risposto che tali interessi non mi spettano poiché si è trattato di «riliquidazione d'ufficio e non a domanda».

Ora mi chiedo e lo sto tutto ciò? Quale norma stabilisce una cosa di genere? E se non esiste alcuna legge cosa dovrei fare per avere quanto mi è dovuto come interessi?

Giuseppe Gautieri
C. di Avellino

Non condividiamo assolutamente il tipo di risposta dell'Inps. Dal 12 dicembre 1973 (a seguito del l. 124 del 1973) gli interessi di mora competono sulle somme liquide e oltre il 120° giorno da quando è stata chiesta la prestazione o se successiva da quando è maturato il diritto (art. 1218, 1219 e 1224 del Codice civile).

Nella lettera non è chiarito il perché è stata riliquidata la pensione e se tale riliquidazione è stata fatta con ritardo superiore a 120 giorni dalla data della domanda e se tale quota di pensione vanno liquidati anche gli interessi a partire dal 121° giorno.

Se la causa di riliquidazione non è imputabile all'Inps e l'Inps non si può parlare di ritardo e quindi non ci sarebbe titolo agli interessi.

È opportuno verificare con la consulenza legale dell'Inca Cgil le cause della ritardata riliquidazione di una parte della pensione e valutare se ci è stata o meno la costituzione di mora per poter riliquidare gli interessi maturati (eventualmente anche la rivalutazione monetaria se i danni sono stati rilevanti).

Editori Riuniti

Gianni Rodari
LE STORIE

Prefazione di Alberto Asor Rosa

Un grande scrittore del Novecento italiano, senza limitazioni d'età
I Grandissimi pp. 67?



Pier Paolo Pasolini
I DIALOGHI

Prefazione di Gian Carlo Fancetti

Il nostro presente nel grande Pasolini corsivo degli anni 60

Gore Vidal
LA FINE DELL'IMPERO

Se croilano anche gli USA
11 di pp. 21



Mafia

L'ATTO D'ACCUSA DEI GIUDICI DI PALERMO

La sentenza dell'86 centumila copie vendute
A cura di Conrado Stagno
11 di pp. 30?

L'atto acciò di questo libro in ricordo con il Nid di una del volato che forma di caduti e del senta di l'hoi e borsellino

